

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 06095/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6095 del 2023, proposto da

Miriam Manzari, rappresentata e difesa dall'avvocato Federica Corte Coi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Isabella Gianelloni, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento prot. n. 486 del 26/01/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicato in pari data, recante l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto per

mancanza del titolo di accesso (doc. 1);

- del decreto prot. n. 536 del 17/03/2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, nella parte in cui non include e quindi conferma l'esclusione di Manzari Miriam dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. n. 1081/2022 per la classe di concorso A-12 per la Regione Veneto (doc. 2);

- in via gradata, l'annullamento della Nota 1 della Tabella A del D.P.R. n. 19/2016 come sostituita dal D.M. n. 259/2017 (ex Nota 1 della Tabella A del D.M. n. 39/1998), nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", stabilisce il rinvio alla Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) (doc. 3);

- in via gradata, della Tabella A/1 del D.P.R. n. 19/2016 (ex Tabella A/4 del D.M. n. 39/1998) nella parte in cui, per la classe di concorso A-12 (ex 50/A) "Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado", prevede che l'esame di Storia medioevale sia omogeneo a Storia (2^a Annualità) anziché a Storia (1^a Annualità) (doc. 4);

- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, preordinato o consequenziale, ancorché ignoto o non conosciuto, comunque connesso, che abbia determinato l'esclusione della ricorrente dalla graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ai fini della soluzione della controversa questione sull'applicabilità della Nota 7 contenuta nell'Allegato A al d.m. n. 259/2017, relativamente alla classe di concorso A012, come sostenuto dalla parte ricorrente, ovvero della Nota 1, come invece paventato dall'Amministrazione, deve procedersi con un approfondimento tipico della fase di merito inteso ad appurare se la laurea vecchio ordinamento conseguita dalla docente, unitamente agli ulteriori CFU integrativi dalla stessa conseguiti, costituisca titolo di accesso per la classe di concorso in questione ai sensi del d.m. n. 39/1998 (vecchio ordinamento – prima colonna) ovvero del successivo d.m. n. 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento – seconda colonna).

Ritenuto di dover accogliere l'istanza cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., anche tenuto conto che in passato, in sede di attribuzione dei contratti di supplenza, la p.a. ha più volte ritenuto valido il titolo di studio in questione presentato dalla medesima parte ricorrente.

Ritenuto altresì necessario che nelle more sia integrato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata mediante notificazione per pubblici proclami con pubblicazione di apposito avviso sul sito *web* della p.a. previa richiesta di parte ricorrente, in adempimento di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- 1) accoglie l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, co. 10., c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 17 ottobre 2023 per il merito;
- 2) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami a cura di parte ricorrente nei sensi di cui parte motiva.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Tuccillo, Presidente FF

Daniele Profili, Referendario, Estensore

Giovanni Caputi, Referendario

L'ESTENSORE

Daniele Profili

IL PRESIDENTE

Raffaele Tuccillo

IL SEGRETARIO